

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2882-A

## RELAZIONE DELLA 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE GRUOSSO)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1997

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1997,  
n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e  
di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri  
e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale  
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1997

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Emendamenti proposti dalla Commissione .....	»	8
Disegno di legge .....	»	11
Decreto-legge .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 393, del quale si sottopone all'Assemblea il disegno di legge di conversione, si rivolge ad una platea assai ampia di soggetti che versano in condizioni di profonda incertezza dal punto di vista sociale ed economico: il provvedimento, infatti, dispone interventi, le cui necessità ed urgenza sono palesi, a favore dei lavoratori che, per effetto della gravità della crisi del sistema produttivo in alcune aree del Paese, sono stati collocati in cassa integrazione o in mobilità, e sono ancora oggi in attesa di essere reinseriti in attività produttive. Il fine del provvedimento è dunque quello di realizzare una condizione per il reimpiego di unità lavorative nell'ambito di interventi di reindustrializzazione realizzati anche attraverso gli strumenti della contrattazione programmata.

In tale prospettiva si collocano le disposizioni dell'articolo 1, che, nel testo originario del decreto-legge, dispone, al comma 1, una proroga di otto mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria - decorrenti dalla scadenza dell'ultima proroga già concessa dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 dello stesso anno - nei casi per i quali non è prevista la richiesta dell'azienda, ma si procede d'ufficio. Il comma 2 prevede una nuova concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria a favore degli stessi lavoratori, di cui al comma 21 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 dello stesso anno, in scadenza al 31 marzo 1998, per otto mesi, limitatamente alle imprese che ne facciano richiesta. Nei casi contemplati dai due commi predetti, la misura dei trattamenti erogati è ridotta del 10 per cento.

Con il comma 3 si concede ai lavoratori di cui al comma 2, licenziati alla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo, la proroga dell'indennità di mobilità, per otto mesi, mentre il comma 4 ripristina il diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per limitati periodi pregressi, a favore dei lavoratori che non hanno potuto partecipare ai lavori socialmente utili per cause indipendenti dalla loro volontà. Il comma 5 riguarda la revisione della norma diretta al prolungamento della indennità di mobilità in aree di crisi interessate da accordi di programma, con la previsione della esatta individuazione da parte dell'INPS di tutti i lavoratori interessati, a parità di copertura finanziaria, mentre con il comma 6, particolarmente significativo, si attribuisce al Governo il compito di predisporre, con le regioni e con le agenzie di promozione incaricate della reindustrializzazione, un piano di inserimento lavorativo o di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati alle proroghe dei trattamenti previdenziali definiti dal decreto-legge in esame. Va sottolineato in proposito che tale disposizione è comunque connessa alla questione relativa al riordino delle funzioni e delle attribuzioni delle società a partecipazione pubblica che svolgono funzioni di sostegno dei programmi di reindustrializzazione. Della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 si occupa infine il comma 7, insieme all'indicazione dell'applicabilità dei primi tre commi ad un numero di lavoratori non superiore a 3.400 unità.

La Commissione propone di introdurre alcune modifiche al testo dell'articolo 1, in primo luogo al comma 1, estendendo la proroga ivi disposta ai trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in

crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria e portando il periodo delle proroghe previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 da otto a dieci mesi, al fine di disporre di un arco temporale più ampio per consentire l'avvio di interventi di reindustrializzazione nelle aree di crisi, con la conseguente modifica della copertura finanziaria recata al comma 7, da 63 a 78,8 miliardi di lire, fermo restando il limite di 3.500 soggetti destinatari; in secondo luogo, al comma 2, portando al 30 giugno 1998 il termine originariamente fissato al 31 marzo dello stesso anno, come termine di decorrenza della proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori che hanno beneficiato di tale trattamento ai sensi dell'articolo 4, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni della legge n. 608 dello stesso anno; in terzo luogo, al comma 6, prevedendo che le procedure di esame dei percorsi formativi e di ricollocazione dei lavoratori interessati dai commi 1 e 2 prenda in considerazione anche i lavoratori di cui al comma 3. Altri emendamenti accolti dalla Commissione e sempre riferiti all'articolo 1 hanno carattere formale, con riguardo ai richiami normativi contenuti in tale articolo.

L'articolo 2 chiarisce alcune questioni interpretative del decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994, in materia di proroghe di cassa integrazione straordinaria con connessa riduzione del periodo di mobilità. Si stabilisce infatti che per quei lavoratori in mobilità per i quali sia già intervenuta una procedura di mobilità poi revocata per consentire l'intervento di proroga dei benefici di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 478, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 478, in base al quale la riammissione al trattamento di mobilità dovrebbe avvenire con una riduzione del periodo di erogazione dell'indennità pari al periodo di godimento del trattamento

straordinario di integrazione salariale. L'onere che riguarda questi interventi di sostegno al reddito di lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite è posto a carico del Fondo per l'occupazione. Il comma 3 dello stesso articolo 2 provvede poi a realizzare la saldatura tra i periodi di mobilità e l'effettiva ripresa delle attività produttive in aziende fallite, quando ciò sia stato oggetto di accordo sindacale. Dei due emendamenti accolti dalla Commissione riferiti a tale articolo, il primo si propone di introdurre una correzione formale relativamente alla citazione delle fonti normative, mentre il secondo si propone di estendere i trattamenti previsti al comma 1 ai lavoratori delle aziende di cui sia stato dichiarato il fallimento, eliminando una limitazione ingiusta, che potrebbe determinare un ingiustificato pregiudizio per numerosi lavoratori che hanno rinunciato a periodi di mobilità per essere ammessi alla cassa integrazione.

Non si propongono modifiche all'articolo 3, con cui si dispone il recupero occupazionale, senza oneri, di un contingente di circa cinquanta lavoratori licenziati prima del 30 giugno 1997 dalle basi NATO, mediante un aggiornamento della legge n. 98 del 1971, e successive modificazioni, e un solo emendamento, di carattere meramente formale, è stato accolto all'articolo 4, dove figura una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, relativamente al diritto dei lavoratori dipendenti addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento di percepire l'indennità di mobilità indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 16 della legge n. 223 del 1991 per l'accesso all'indennità medesima. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato per questi casi al 31 dicembre 1998.

La Commissione ha invece accolto un emendamento volto ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 4, che differisce al 31 dicembre 1998 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, com-

mi 7 e 8, della legge n. 412 del 1991, riguardanti le assunzioni nel settore pubblico di lavoratori in cassa integrazione o collocati in mobilità. Con tali modifiche, alcune delle quali sono state accolte malgrado il

parere contrario espresso su di esse dalla Commissione bilancio, la Commissione raccomanda la conversione in legge del decreto-legge n. 393.

GRUOSSO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BESOSTRI)

18 novembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, pur rilevando che dalle misure dell'articolo 2 del decreto-legge potrebbero essere escluse situazioni analoghe.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

2 dicembre 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 1.9, 1.10, 1.8, 1.0.1 e 2.0.2 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Formula altresì parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che l'onere finanziario sia limitato ad una sola annualità.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 novembre 1996, n. 608,» inserire le seguenti: «nonchè i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria e prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,».*

**1.6**

*Ai commi 1, 2 e 3, sostituire le parole: «otto mesi» con le seguenti: «dieci mesi».*

*Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «63 miliardi» con le seguenti: «78,8 miliardi».*

**1.9**

*Al comma 2, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».*

**1.1**

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 1998» con le seguenti: «30 giugno 1998».*

**1.10**

*Al comma 2, sostituire le parole: «della citata legge n. 135 del 1997» con le seguenti: «del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».*

**1.2**



*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; al terzo periodo, sostituire le parole: «della legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».*

### **1.3**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; al secondo periodo, sostituire le parole: «della legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».*

### **1.4**

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «“un triennio”» con le seguenti: «“un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991”».*

### **1.5**

*Al comma 6, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3».*

### **1.7**

## **Art. 2.**

*Al comma 1, primo periodo, ove ricorrono, sostituire le parole: «della citata legge n. 56 del 1994» con le seguenti: «del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56». Al comma 4, sostituire le parole: «della citata legge n. 236 del 1993» con le seguenti: «del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993».*

### **2.1**

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente».*

## **2.2**

### **Art. 4.**

*Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «della citata legge n. 608 del 1996» con le seguenti: «del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».*

## **4.1**

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

### **«Art. 4-bis.**

*(Differimento di termine)*

*1. Il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è differito al 31 dicembre 1998.».*

## **4.0.1**

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, recante interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 1997.*

**Interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Sostegno del reddito nelle aree di crisi)*

1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 4, comma 21, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.

2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La

misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato articolo 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.

5. All'articolo 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: «31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa,» e le parole: «un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio 1999». Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato articolo 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori

sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

## Articolo 2.

### *(Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite)*

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilità, a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilità di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di lire 2.500.000.000 per l'anno 1997.

3. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni,

a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è concessa una proroga dell'indennità di mobilità sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997.

### Articolo 3.

#### *(Lavoratori licenziati base NATO)*

1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997, nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano o siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è approvata la lista nominativa dei lavoratori aventi i prescritti requisiti e sono ad essi concessi i benefici della citata legge 9 marzo 1971, n. 98.

### Articolo 4.

#### *(Lavoratori addetti alle discariche oggetto di piani di risanamento)*

1. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle relative liste non antecedentemente al 1° gennaio 1996, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità ai fini di cui al comma 1 è prorogato al 31 dicembre 1998, fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della citata legge n. 608 del 1996.

#### Articolo 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - TREU - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK